



Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope

(Legge sugli stupefacenti, LStup)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 118 e 123 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,
decreta:*

I

La legge del 3 ottobre 1951³ sugli stupefacenti è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni

¹ *In tutta la legge «Istituto» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «Swissmedic».*

² *Nell'articolo 4 capoverso 1 «Istituto» è sostituito con «Swissmedic».*

³ *In tutta la legge «Ufficio federale della sanità pubblica» è sostituito con «UFSP».*

Art. 3f

Abrogato

Art. 8 cpv. 1 lett. d e cpv. 5-7

¹ I seguenti stupefacenti non possono essere coltivati, importati, fabbricati o messi in commercio:

RS ...

¹ RS **101**

² FF ...

³ RS **812.121**

- d. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa, se non utilizzati a fini medici.

⁵ Se non vi ostano convenzioni internazionali, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può rilasciare autorizzazioni eccezionali per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di stupefacenti:

- a. di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica, per lo sviluppo di medicinali o per un'applicazione medica limitata;
- b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.

⁶ Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione eccezionale dell'UFSP.

⁷ Per l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio di uno stupefacente di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3, utilizzato come principio attivo di un medicamento omologato è necessaria un'autorizzazione di Swissmedic conformemente all'articolo 4.

Art. 8b Rilevamento dei dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa

¹ L'UFSP svolge un rilevamento di dati sui trattamenti medici con stupefacenti con effetti del tipo della canapa (medicamenti a base di canapa) che:

- a. non sono omologati;
- b. sono omologati, ma prescritti per un'indicazione diversa da quella omologata e applicati in una forma galenica diversa da quella omologata.

² Il rilevamento dei dati serve:

- a. alla valutazione scientifica secondo l'articolo 29a; e
- b. all'analisi statistica.

³ L'UFSP mette i risultati dell'analisi statistica a disposizione:

- a. delle autorità cantonali di esecuzione;
- b. dei medici coinvolti nel trattamento;
- c. delle strutture di ricerca interessate.

Titolo prima dell'articolo 18a

Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati

Sezione 1: Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen

*Titolo prima dell'articolo 18e***Sezione 2: Trattamento dei dati**

Art. 18e In relazione alla cura di tossicomani

Ex art. 3f

Art. 18f In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8

¹ Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l'articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l'UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:

- a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
- b. indicazioni necessarie all'identificazione del paziente; e
- c. dati medici rilevanti nel quadro di un'applicazione medica limitata in conformità all'articolo 8 capoverso 5 lettera a.

² Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati che possono essere trattati;
- b. i periodi di conservazione.

Art. 18g In relazione ai medicinali a base di canapa

¹ L'UFSP gestisce un sistema di informazioni per il trattamento dei dati secondo l'articolo 8b.

² I medici che trattano persone con medicinali a base di canapa devono registrare i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l'articolo 8b. I dati dei pazienti devono essere registrati in forma pseudonimizzata.

³ Il Consiglio federale stabilisce:

- a. i dati necessari per il rilevamento secondo l'articolo 8b;
- b. la frequenza e il momento della registrazione;
- c. i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
- d. gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
- e. i termini di conservazione dei dati;
- f. la pubblicazione delle analisi statistiche.

⁴ Può stabilire che non devono più essere registrati nuovi dati non necessari per la valutazione scientifica di cui all'articolo 8b capoverso 2.

Art. 20 cpv. 1 lett. c

¹ È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:

- c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all'articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all'articolo 7;

Art. 29 cpv. 4

Abrogato

Art. 29a cpv. 1

¹ L'UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all'Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18e-18g per analisi e pubblicazione.

Art. 30b Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate in virtù del diritto anteriore dall'UFSP per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa mantengono la loro validità.

² Fino a quando l'autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 mantiene la sua validità, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic di cui all'articolo 4.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Gli articoli 8b e 18g si applicano per un periodo di sette anni.

